



COMUNE DI TARANTO



Concessione n. 89

Anno 1981 Pratica n. 142

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda de 11'INDUSTRIA ITALIANA PETROLI S.p.A. (C.F.n. 00269080107)

(C.F.n. )

per essere autorizzato a costruire n. 8 (otto) serbatoi per il contenimento di prodotti petroliferi nell'ambito della Raffineria -

in questo Comune Taranto in Via SS. Ionica 106 -

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa, progettati dall'Ing. Maddaloni Mario (TECHNIPETROL) (C.F. n. 00478010580)

Vista la legge 28-1-1977, n° 10;

Sentito il parere della Commissione Edilizia, espresso in data 22/7/1981;

Tenuto presente il riferimento del Tecnico Comunale;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 26/1/1981;

Vista la quietanza n. 1612 del 1/10/1981 di L. 3.318.975 =

quale saldo dell'importo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;

Vista la fidejussione bancaria - polizza cauzionale

n. del per L. quale

rimanente importo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Vista la quietanza n. del di L.

quale dell'importo del costo di costruzione;

Vista la fidejussione bancaria - polizza cauzionale

n. del per L. quale

rimanente importo del costo di costruzione;

Visto l'atto di impegno per le aree da destinare a parcheggio registrato a Taranto il

n. e trascritto alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Taranto il n.;

Visto l'atto di asservimento delle aree libere reg.to a Taranto il 6/8/81 n. 1283 e

trascritto alla Conservatoria R.R.I.I. di Taranto il 13/8/81 n. 13725 giusta Legge Regiona-

le n. 56 del 31-5-1980;

Visto il versamento per la Cassa di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed Architetti, rice-

412 1/10/1981 3.000.000=

43-1958 n. 179 e art. 5 legge 11-11-1971 n. 1046; art. 6 D.P.R. 30-5-1975 n. 301);

Visto l'atto d'impegno per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi registrato a Taranto il 3/8/1981 n. 1268 -

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Viste le disposizioni recate dal Codice Civile, Libro Terzo in materia di proprietà edilizia;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530;

Vista la quietanza n. 1329 del 13/10/1981 di L. 1.365.071=

quale somma spettante al Comune per il rilascio della concessione;

Vista la quietanza n. del di L.

quale deposito cauzionale di cui al vigente Regolamento Edilizio;

concede il proprio

NULLA OSTA .

alla INDUSTRIA ITALIANA PETROLI S.p.A. per eseguire i lavori di cui sopra.

significando che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno e quello di ultimazione non superiore a quattro anni, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia Edilizia, di Igiene e di Polizia Locale in conformità al progetto presentato a secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 4) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, al lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od a altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve

